



CIRCOLARE 16/18

Roma, li .....  
00153 - Via Flaminio Ponzio, 2 - Tel. 06 5758081 Fax 06 5755036  
www.casartigiani.org

## **OGGETTO**

Accordo Interconfederale comparto Artigiano apprendistato di primo e terzo livello

Associazioni confederate aderenti e collegate  
**CASARTIGIANI**  
**LORO SEDI**

CASARTIGIANI insieme a Confartigianato, CNA, e CLAAI ha sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil un Accordo interconfederale per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca, nell'ambito della disciplina stabilita dal D. Lgs. n. 81/2015. L'accordo ha decorrenza dal 1° marzo 2018.

Il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha disciplinato, all'articolo 43, l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di 1° livello).

L'apprendistato di 1° livello riguarda i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire.

Questi contratti di apprendistato, sono rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici.

Il D. Lgs. 81/2015 ha disciplinato inoltre, all'articolo 45, l'apprendistato di alta formazione e ricerca, utile per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale.

Per entrambi i tipi di apprendistato il D. Lgs. n. 81/2015 stabilisce che per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta.

Infine, l'articolo 42, comma 5, del D. Lgs. 81/2015, prevede che alcuni aspetti della disciplina del contratto di apprendistato siano affidati ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In questo ambito è intervenuto l'Accordo interconfederale in oggetto, che ha previsto le seguenti norme di regolamentazione per il comparto dell'artigianato:

1. Per i contratti di cui all'articolo 43 del D. Lgs. 81/2015 la retribuzione è stabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento prevista dal CCNL di riferimento, come sotto riportata ed in applicazione della tabella allegata al presente accordo (vedi allegato):

<b>APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO</b>	
	<b>Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda</b>
<b>Primo anno</b>	pari al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
<b>Secondo anno</b>	pari al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
<b>Terzo anno</b>	pari al 60% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
<b>Quarto anno</b>	pari al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

2. Per i contratti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 81/2015 l'apprendista ha diritto ad una retribuzione determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto indicate sulla retribuzione tabellare prevista dal CCNL di riferimento, relativa al livello salariale nel quale il lavoratore sarà inquadrato in coerenza con il percorso formativo al termine del periodo di apprendistato al lordo delle ritenute previdenziali:

<b>APPRENDISTATO DI TERZO LIVELLO</b>	
A) per i percorsi di durata superiore all'anno.	B) per i percorsi di durata non superiore all'anno.
70% per la prima metà del periodo 80% per la seconda metà del periodo	80% per l'intero periodo

Sono fatti salvi gli accordi già sottoscritti a livello regionale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Si trasmette in allegato il testo completo dell'Accordo interconfederale comprensivo della tabella di dettaglio su le percentuali per l'apprendistato di 1° livello.

Cordiali saluti

**CASARTIGIANI**

ALLEGATI: n.1